



*Al Presidente*

Palermo, 5 Settembre 2021

Al Sottosegretario allo Sport

Valentina Vezzali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma

Oggetto: procedimento di consultazione pubblica concernente il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo

Con la presente la Federazione Italiana Badminton, nel ringraziare per l'opportunità avuta, formula alcune osservazioni e valutazioni sul contenuto del Titolo V del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell'art. 5 della Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86 e recante " Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

Per esigenza di sintesi, si forniscono, senza pretesa di essere esaustivi, alcuni spunti di riflessione sugli effetti che questa riforma, così come attualmente indicata, può avere per gli enti sportivi dilettantistici che rappresentano la struttura fondante dello sport italiano, che svolgono un importante ruolo in ambito sociale e che, con specifico riferimento alla disciplina del badminton, svolgono la loro attività principalmente se non esclusivamente con risorse proprie vista la difficoltà a reperire sponsorizzazioni o contributi da enti pubblici e privati.

Con specifico riferimento alla "riforma del lavoro sportivo" se da un lato l'obiettivo di estendere le tutele a chi opera con continuità in ambito sportivo è legittimo, giustificato e condivisibile, dall'altro occorre valutare se l'attuale formulazione sia sostenibile in termini economici dalle associazioni e società sportive tenuto conto del peso degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali che vengono previsti e che porterebbe inevitabilmente ad un indiscriminato aumento dei costi da trasferire a carico delle famiglie.

In linea generale va osservato che il D. Lgs 36 non individua una tipologia legale di contratto di lavoro sportivo, ma rinvia a fattispecie giuslavoristiche classiche (lavoro subordinato, autonomo, prestazione occasionale,



collaborazione coordinata e continuativa).

L'individuazione di quale tipologia contrattuale deve essere stabilita sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto. Il contratto di lavoro, quindi, potrà essere ricondotto tanto all'area subordinata quanto all'area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune.

Questa scelta del legislatore non tiene conto della specificità del settore sportivo come richiesto dalla legge delega e non tiene conto anche delle indicazioni che sono state fornite non solo dalla giurisprudenza, ma anche dalla prassi amministrativa (ad esempio circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Il lavoratore sportivo potrà assumere la qualifica di lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo anche occasionale e questo potrà dar luogo a contestazioni da parte degli organi ispettivi, nonché di rivendicazioni da parte dei lavoratori. Questa impostazione, quindi, non appare efficace in termini di certezze applicative e di prevenzione del contenzioso, con conseguente instabilità del sistema.

Parrebbe dunque essersi persa, quindi, l'occasione per "tipizzare" il lavoro sportivo.

Entrando nel merito delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, l'art.25 prevede che sono lavoratori sportivi: "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29".

In tale contesto, preoccupa fortemente la scarsa considerazione che la riforma pone sugli amatori (art 29 ) che sono considerati figure " residuali" rispetto ai lavoratori sportivi.

Le prestazioni amatoriali definite come quelle svolte da coloro che "mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali" circoscrivono e ridimensionano l'ambito di applicazione dell'art.67 comma 1 lett.m) TUIR.

Se appare chiaro il fatto che al di sopra della soglia di imponibilità fiscale di cui all'art.69 comma 2 TUIR, attualmente di 10.000 euro annui, le somme corrisposte al collaboratore non possono rientrare tra i redditi diversi, mancano regole chiare che consentano di distinguere con certezza l'ambito lavorativo rispetto all'area



delle prestazioni amatoriali.

Nel dettaglio, l'art.29 e l'art.36 comma 7 ridefiniscono la tipologia delle somme che possono essere corrisposte in :

- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa;
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

In mancanza di una definizione o di un criterio oggettivo risulta difficile individuare - al lato pratico - quando una prestazione sia occasionale, considerando che la continuità, la ripetitività e la stabilità della prestazione è propria e intrinseca dell'attività sportiva, e soprattutto, quando le indennità e i rimborsi spesa forfettari - che sono erogabili anche per prestazioni amatoriali dirette alla formazione e alla didattica nell'ambito dello sport organizzato e quindi verosimilmente continuative e abituali - possano configurare indici di prestazione lavorativa.

E' inevitabile dunque prevedere che il nuovo art.67 continuerà a generare contenzioso lavoristico e previdenziale e ad alimentare dubbi e incertezze applicative.

In tal senso potrebbe essere utile prevedere una presunzione di amatorialità per tutte le prestazioni rese al di sotto della soglia di imponibilità fiscale e previdenziale, quanto meno da parte di soggetti titolari di altre posizioni lavorative e reddituali.

Inoltre, sugli aspetti fiscali e previdenziali si sottolinea quanto segue:

L'art.29 comma 2 per le prestazioni sportive e l'art. 37 comma 4 per le collaborazioni amministrative-gestionali , stabiliscono che quando gli emolumenti erogati ai sensi dell'art.67 comma 1 lett.m) TUIR superano il limite reddituale di 10.000 euro annui, le prestazioni rispettivamente sportive e amministrativo-gestionali, sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

La disposizione comporta delle difficoltà applicative e gestionali.

Non viene considerato che non è obiettivamente possibile prevedere *ex ante* se la prestazione amatoriale in corso d'anno potrà o meno superare il limite indicato; sembrerebbe, in tal senso, più opportuno prevedere che l'imponibilità fiscale e previdenziale e le modalità di inquadramento del rapporto trasformato in professionale, sia dovuta sulle somme eccedenti la predetta soglia.



Si sottolinea che l'art 36, comma 7 – trattamento tributario – prevede che “ *La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.*”

Semberebbe, quindi, che i primi 10.000 euro, pur non concorrendo a formare il reddito, siano integralmente assoggettati a prelievo contributivo.

Una simile previsione appare contraria ad un principio cardine del nostro ordinamento ovvero che in assenza di prelievo fiscale non vi sia prelievo contributivo.

Sarebbe, quindi, auspicabile che gli articoli di riferimento vengano modificati prevedendo la non imponibilità né fiscale né previdenziale sino alla soglia esente pari ad € 10.000 annui.

Un'ultima considerazione va fatta sull'art. 28 del Decreto - Direttore di gara – in cui viene previsto l'obbligo di assumere un contratto di lavoro individuale tra il Direttore di gara (e le figure analoghe, arbitri, commissari di gara, etc) e la Federazione o altro Ente sportivo di riferimento a prescindere dal livello e dalla categoria, con tutto quello che comporta in termini di oneri imposti alle FSN in materia giuslavoristica, fiscale, contributiva.

La norma non tiene conto che, fatto salvo il settore professionistico di alcuni sport, nelle discipline dilettantistiche, maggioritarie di numero, il Direttore di gara opera come volontario, al quale è riconosciuto non un compenso da lavoro bensì una indennità o gettone di presenza attualmente posto al di fuori del computo dell'imponibile fiscale e previdenziale, come previsto dalla legge n.81/1986 e successive modifiche.

L'inquadramento di fatto delle attività del Direttore di gara ad attività lavorative non solo comporta un aggravio di spesa per la Federazione, ma fa anche emergere dannosi profili di incompatibilità per quei soggetti che svolgono altre attività lavorative tradizionali e che non possono cumulare altri incarichi di lavoro

Si ringrazia per l'attenzione e, con l'occasione, si inviano distinti saluti

Il Presidente Federale  
Prof. Carlo Beninati